

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 11 APRILE 2016

(proposta dalla G.C. 22 marzo 2016)

Sessione del Rendiconto

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente PORCINO Giovanni ed al Sindaco FASSINO Piero, i Consiglieri:

ALTAMURA Alessandro	D'AMICO Angelo	MUZZARELLI Marco
ALUNNO Guido Maria	FERRARIS Giovanni Maria	NOMIS Fosca
AMBROGIO Paola	FURNARI Raffaella	ONOFRI Laura
ARALDI Andrea	GENISIO Domenica	PAOLINO Michele
BERTHIER Ferdinando	GRECO LUCCHINA Paolo	RICCA Fabrizio
BERTOLA Vittorio	LA GANGA Giuseppe	SBRIGLIO Giuseppe
CARBONERO Roberto	LATERZA Vincenzo	SCANDEREBECH Federica
CARRETTA Domenico	LEVI-MONTALCINI Piera	TROIANO Dario
CASSIANI Luca	LIARDO Enzo	TROMBOTTO Maurizio
CENTILLO Maria Lucia	LOSPINUSO Rocco	TRONZANO Andrea
CERVETTI Barbara Ingrid	MAGLIANO Silvio	VENTURA Giovanni
CUNTRO' Gioacchino	MARRONE Maurizio	VIALE Silvio
CURTO Michele		

In totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 39 presenti, nonché gli Assessori: CURTI Ilda - GALLO Stefano - LAVOLTA Enzo - LO RUSSO Stefano - LUBATTI Claudio - MANGONE Domenico - PASSONI Gianguido - PELLERINO Mariagrazia - TEDESCO Giuliana.

Risultano assenti i Consiglieri: APPENDINO Chiara - DELL'UTRI Michele.

Con la partecipazione del Segretario Generale PENASSO dr. Mauro.

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: DEFINIZIONE FRA CITTA', ATC E DEMANIO DEGLI ASSETTI PROPRIETARI DELLE AREE INTERESSATE DALL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI VIALE DEI MUGHETTI E VIA DELLE PRIMULE. ACCORDO TRANSATTIVO PER RECIPROCHE CESSIONI DI AREE. CONCILIAZIONE CAUSA R. G. N. 6082/2014 PER VENDITA IMMOBILE SITO A TORINO VIALE DEI MUGHETTI N. 29/BIS/A.

Proposta della Vicesindaco Tisi, di concerto con l'Assessore Passoni, comprensiva degli emendamenti approvati nella presente seduta.

Con convenzione stipulata in data 20 aprile 1958 fra il Ministero dei Lavori Pubblici, il Comune di Torino, la Gestione INA-CASA, l'I.A.C.P. di Torino, l'I.N.C.I.S. e l'UNRRA-CASAS venne approvato un accordo di massima per la realizzazione, in Regione Lucento- Cascina "Le Vallette", di un programma di costruzione di case popolari, finanziato dallo Stato attraverso il C.E.P. (Comitato di Coordinamento per l'Edilizia Popolare). Tale programma prevedeva la costruzione di complessi di edilizia economica e popolare da parte dello Stato, attraverso I.A.C.P. e UNRRA-CASAS, con la previsione di cessioni a titolo oneroso, da parte degli Enti proprietari, delle aree su cui realizzare detti complessi.

Mentre i fabbricati sono stati realizzati, le cessioni di aree non sono mai state formalizzate; è, quindi, intenzione degli Enti proprietari dei suoli definire gli assetti proprietari effettuando ora tali cessioni, in modo da attribuire a ciascuno ente costruttore, o suo avente causa, la piena proprietà dell'immobile costruito.

La Città di Torino è proprietaria di aree site nella predetta Regione, e precisamente in via delle Primule, distinte al catasto terreni al foglio 1069, particelle nn. 48 parte - 49 parte - 52 parte - 53 parte - 54 - 56 - 57- 58 - 59 - 60 - 61- 91 -99 - 105- 154 (la restante parte delle particelle 48, 49, 52 e 53, è di proprietà dell'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale). Tali aree - individuate, nella planimetria allegata al presente provvedimento, con le lettere "A" - sono pervenute alla Città in virtù di atto a rogito notaio Giovanni Stratta in data 25 novembre 1957 rep. n. 16234, registrato a Torino il 10 dicembre 1957 al n. 11015. Su tali aree insistono parte dei sopra citati complessi di edilizia economica e popolare, costruiti negli anni 60 con fondi statali ai sensi della legislazione a favore dell'edilizia sociale, realizzati in parte dall'Agenzia del Demanio ed in parte dall'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale .

L'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale è, a sua volta, proprietaria di un'area contermina, sita sempre nella zona interessata dal predetto programma di edilizia residenziale pubblica, in via delle Primule, e distinta al Catasto Terreni al foglio 1069, particelle 55, 48 parte e 49 parte (la restante parte 48 e 49, come in precedenza indicato, è di proprietà della Città), nonché di altra area, anch'essa interessata dal sopra citato programma, sita in viale dei Mughetti e distinta al Catasto Terreni al foglio 1069 particella 150. Le aree in questione - individuate, nella planimetria sopra citata (all. 1 - n.       ), con le lettere "B" - sono pervenute all'Agenzia in virtù di atto a rogito notaio Fantini rep. n. 15498 in data 11 giugno 1957, registrato a Torino l'1 luglio 1957 al n. 103 e repertorio n. 15894 in data 21 novembre 1957, nonché con atto a rogito notaio Joli rep. n. 30268 in data 8 febbraio 1957, registrato a Carignano il 13 febbraio 1957 al n. 289. Su tali aree insistono fabbricati di edilizia popolare, costruiti dal Demanio con i predetti fondi statali ai sensi della legislazione a favore dell'edilizia sociale ed in particolare alloggi costruiti ai sensi delle leggi a favore dei profughi.

L'articolo 4, commi 223 e 224, della Legge 24 dicembre 2003 n. 350 prevede che gli alloggi

di proprietà statale, realizzati ai sensi dell'articolo 18 della Legge n. 137 del 4 marzo 1952, siano ceduti in proprietà ai profughi assegnatari o ai loro congiunti in possesso dei requisiti previsti dal comma 24 dell'articolo 1 della Legge n. 560/1993; la Legge n. 244 del 24 dicembre 2007, all'articolo 2, comma 15, ha disposto che detti alloggi siano trasferiti, prima della cessione ai privati, a titolo gratuito e nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, ai Comuni nel cui territorio gli stessi sono ubicati.

In attuazione dei dispositivi legislativi di cui sopra, l'Agenzia del Demanio, Filiale Piemonte e Valle d'Aosta, con verbale unilaterale prot. n. 2009/3077/F-TO del 24 febbraio 2009 ha provveduto al relativo trasferimento in proprietà al Comune di Torino di n. 76 alloggi costruiti per i profughi ed ubicati nelle viale dei Mughetti e via delle Primule, e cioè per la maggior parte nelle aree "B" ed in minima parte nelle aree "A", regolarmente trascritti in capo alla Città con nota di trascrizione Registro Generale n. 11102 - Registro Particolare n. 7207 del 20 marzo 2009 in atti dal 24 marzo 2009 - Repertorio n. 3077.

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 3 ottobre 2011 (mecc. 2011 04148/104), in applicazione delle predette disposizioni di legge, è stato approvato il trasferimento in capo alla Città di Torino della proprietà degli alloggi per i profughi di cui sopra (siti in via delle Primule 28 G-H-I, 28 bis, 30-32-34 e viale dei Mughetti 29 bis), al fine di poter poi procedere alla successiva alienazione di tali immobili a favore dei profughi assegnatari.

Tuttavia, in fase di predisposizione degli atti di compravendita, emergeva la criticità in precedenza indicata, che impediva il perfezionamento dei contratti, e precisamente il fatto che gli alloggi fossero stati realizzati dal Demanio dello Stato, nella più volte citata zona Vallette, solo in minima parte su aree della Città, mentre la maggior parte degli stessi è stata realizzata su terreno di proprietà ATC.

Medio tempore con atto notificato in data 14 febbraio 2014, il signor C. G., profugo avente titolo all'acquisto, ha citato in giudizio la Città e l'Agenzia del Demanio dinanzi al Tribunale di Torino chiedendo di accertare l'inadempienza "all'obbligo di concludere il contratto definitivo di compravendita per atto pubblico dell'unità immobiliare sita in Torino, Viale dei Mughetti n. 29 bis". La Città si costituiva ritualmente in giudizio eccependo che la proprietà dell'area sulla quale insiste il fabbricato, compendiate l'alloggio del signor C. G., era dell'ATC e non del Demanio ed ottenendo l'integrazione del contraddittorio nei confronti della stessa ATC. Quest'ultima si costituiva regolarmente in giudizio eccependo la carenza di legittimazione passiva - al pari di quanto rappresentato dall'Agenzia del Demanio nella propria comparsa - ed opponendo, altresì, l'intercorso consolidamento della proprietà del sedime in capo all'Amministrazione Comunale in quanto il Demanio, avendo acquisito per accessione invertita anche la proprietà dell'area, aveva trasferito alla Città la piena proprietà dell'alloggio da trasferire al signor C. G..

Alla prima udienza utile il Giudice officiato della lite, nell'esperire il tentativo di conciliazione ex 185 Codice procedura civile, invitava le parti ad un approfondimento preliminare sulle questioni di causa con il coinvolgimento di un notaio di fiducia per parte che così congiuntamente riferivano al Giudice "La conclusione cui siamo unanimemente pervenuti è

che al momento non sussistono i presupposti per rogare un atto di trasferimento idoneo ad attribuire con certezza all'acquirente un diritto di proprietà, e ciò proprio per la difficoltà di individuare il soggetto legittimato ad alienare".

Da ultimo, lo stesso Giudice, con ordinanza in data 18 novembre 2015 invitava le parti a transare la lite.

Considerati gli effetti che una eventuale pronunzia, ancorché favorevole all'Ente in relazione alla domanda del signor C. G., al fine di ottenere la conclusione del contratto di vendita ex articolo 2932 del Codice Civile, potrebbe comportare, sia in riferimento alla situazione patrimoniale dell'intera area di insidenza degli immobili come sopra descritti, sia in termini di proliferazione del relativo contenzioso, si ritiene opportuno, da un lato, definire attraverso una transazione il giudizio in essere, e, dall'altro, sempre in via transattiva, individuare nel contempo principi e procedure condivise da applicare a tutte le fattispecie immobiliari analoghe site in quella precisa area cittadina, caratterizzata, come detto, dalla realizzazione, negli anni passati, di complessi edilizi costruiti, con finanziamenti statali, dal Demanio e dall'ATC per finalità pubbliche, e precisamente di edilizia residenziale pubblica. Gli alloggi e le altre unità immobiliari realizzate sono state mantenute in parte nella titolarità degli Enti costruttori (Demanio e ATC), in parte trasferiti sic et simpliciter - a prescindere dalla verifica in ordine alla titolarità dell'area - al Comune di Torino (per quanto riguarda i 76 alloggi dei profughi) ed alla ATC. Il Demanio e l'ATC, a loro volta, hanno nel frattempo già trasferito, agli assegnatari, parte degli immobili realizzati o acquisiti.

In materia di realizzazione di opere pubbliche su aree non di proprietà dell'Ente pubblico costruttore, come nel caso di specie, soccorrono i principi elaborati dalla giurisprudenza ed in particolare dai più recenti approdi della Corte di Cassazione in materia di occupazione acquisitiva/usurpativa. Da questi ultimi in particolare, emerge che l'illecito spossessamento di un fondo da parte della Pubblica Amministrazione e la sua irreversibile trasformazione per la costruzione di un'opera pubblica, se da un lato non danno luogo all'acquisto dell'area, da parte dell'Amministrazione costruttrice (come avveniva in passato con la cosiddetta accessione invertita), dall'altro espongono la Pubblica Amministrazione alla richiesta di restituzione della sola area o, alternativamente, alla richiesta di risarcimento danni per equivalente a valere quale rinuncia del proprietario al suo diritto.

Da quanto precede sembra potersi configurare la coesistenza della proprietà dell'Ente costruttore sull'opera e del proprietario spossessato sul sedime.

Nel medesimo contesto, la Suprema Corte ha previsto anche la possibilità di un accordo transattivo fra le parti, qual è quello che si intende approvare con il presente provvedimento.

Pertanto, considerata l'ordinanza del Giudice che invita le parti a giungere ad una transazione nel più breve tempo possibile e tenuto conto delle motivazioni ulteriori sopra richiamate, per risolvere la controversia in corso ed evitare futuri contenziosi, l'Agenzia del Demanio, l'ATC e la Città ritengono opportuno - a titolo transattivo, ai sensi dell'articolo 1965, primo comma, del Codice Civile, per definire gli assetti proprietari delle aree di edilizia

residenziale pubblica sopra indicate, site in via delle Primule e viale dei Mughetti - procedere come segue:

- 1) le parti daranno atto che sulle aree indicate al terzo e quarto capoverso della presente premessa di proprietà comunale e di proprietà ATC, quali individuate rispettivamente con le lettere "A" e "B" nella più volte citata planimetria sono stati realizzati fabbricati destinati ad edilizia residenziale pubblica da parte di Demanio/ATC, utilizzando fondi statali destinati all'edilizia sociale. L'Agenzia del Demanio ha successivamente trasferito in proprietà ad ATC ed a terzi parte degli alloggi costruiti; a sua volta ATC ha trasferito a terzi parte delle unità costruite/acquisite;
- 2) i soggetti, proprietari delle aree in precedenza indicate ed individuate nella planimetria allegata con le lettere "A" e "B", effettueranno cessioni di quote di comproprietà delle aree stesse, fra loro ed a favore del Demanio, con espressa rinuncia, da parte degli stessi Enti proprietari delle aree, a far valere, nei confronti degli Enti cessionari ed eventuali loro aventi causa, qualsiasi diritto e/o pretesa sugli immobili trasferiti e su quanto ivi insistente. In tal modo a ciascun Ente costruttore o suo avente causa, viene attribuita la piena proprietà degli immobili da esso costruiti su ogni area o pervenuti per trasferimento dal soggetto costruttore stesso. Le cessioni in questione, per gli immobili già venduti in precedenza dall'Ente costruttore, avranno gli effetti sananti previsti dalla legge;
- 3) al proprietario dell'area, che ha effettuato le predette cessioni, sarà riconosciuta, quale corrispettivo, una somma pari al 18% del valore degli alloggi ed altre unità, di cui l'acquirente dell'area stessa è diventato pieno proprietario in forza dell'atto di cui al punto precedente. Detto valore andrà calcolato secondo i parametri stabiliti per la vendita degli immobili di Edilizia Residenziale Pubblica dalla Legge n. 560/1993, comma 10, e successive modifiche ed integrazioni, indipendentemente dal prezzo di alienazione dell'alloggio applicato dall'Ente proprietario. Tale percentuale, congruita dal competente Servizio Valutazioni della Città, corrisponde all'incidenza del valore del sedime rispetto all'edificato;
- 4) il corrispettivo di cui sopra spettante alla Città è accollato all'ATC anche per quanto riguarda gli alloggi ed altre unità di proprietà del Demanio o trasferite dallo stesso. Infatti, il ricavato della vendita di tali immobili è stato devoluto (per le unità già vendute) o verrà devoluto (per quelle ancora da vendere) dal Demanio all'ATC stessa, per le finalità di gestione del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica;
- 5) il conguaglio dovuto da ATC alla Città, a fronte delle reciproche cessioni di aree dell'atto di cui al precedente punto 2), non verrà corrisposto in sede di stipula dell'atto stesso, ma costituirà credito della Città ed entrerà a far parte della definizione delle somme dovute reciprocamente dai due Enti, relative alla gestione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica di cui alla convenzione Segretario Generale dottor Repice repertorio APA n. 3770 in data 26 gennaio 2010.

Si autorizza sin d'ora il rappresentante legale della Città che interverrà all'atto di cui al

precedente punto 2) a rinunciare all'iscrizione di ipoteca legale sul credito predetto.

Si rinvia a successivi provvedimenti della Giunta Comunale e dei dirigenti competenti la migliore definizione degli aspetti giuridici e contrattuali, tecnico-operativi, catastali, contabili, fiscali e quant'altro necessario per la stipulazione dell'atto di cui al precedente punto 2).

Si stabilisce che le spese afferenti l'atto (in particolare imposta di bollo, imposte di registro, ipotecarie e catastali) verranno ripartite al cinquanta per cento fra Comune ed ATC, mentre l'onorario del notaio, al quale verrà affidato il rogito dell'atto di cui al precedente punto 1), sarà a carico di ATC. Le spese accollate al Comune verranno sostenute dalla competente Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie - Area Edilizia Residenziale Pubblica della Città.

Per quanto riguarda, poi, la vendita, a favore del profugo signor C. G., dell'alloggio sito in Torino, in viale dei Mughetti n. 29 bis, censito al Catasto Fabbricati al Foglio 1069 n. 150 subalterno 6, la controversia può essere conciliata alle seguenti condizioni, da far riportare nell'atto di conciliazione - che rappresentano i principi condivisi, in precedenza indicati, per la transazione da applicare a tutte le altre eventuali fattispecie immobiliari analoghe:

- la Città di Torino e l'ATC si impegnano a comparire, avanti il Notaio incaricato della compravendita dal Signor C. G., entro 60 giorni dall'atto di conciliazione, per cedere la proprietà "ognuno per il diritto di spettanza" e cioè la Città per il trasferimento della proprietà dell'alloggio (acquisita dal Demanio in forza di verbale prot. n. 2009/3077/F-TO del 24 febbraio 2009) e ATC, per il trasferimento di quota di comproprietà del suolo e così, insieme, per la piena proprietà dell'alloggio;
- la vendita dell'alloggio avverrà al prezzo di miglior favore previsto dalla legge per i profughi; detta somma verrà incamerata dalla Città. L'ATC maturerà un credito per la vendita del terreno, da calcolarsi con il criterio di cui al precedente punto 3) e da far valere nei confronti della Città nei rapporti di dare/avere di cui all'atto del precedente punto 2); più precisamente la Città riconosce ad ATC, proprietaria dell'area su cui insiste l'alloggio del signor C. G., una somma pari al 18% del valore dell'immobile compravenduto. Il valore di quest'ultimo è concordemente e convenzionalmente individuato in quello previsto ordinariamente per gli immobili di Edilizia Residenziale Pubblica dalla Legge n. 560/1993 e s.m.i. comma 10 indipendentemente dall'effettivo prezzo di alienazione applicato all'avente titolo;
- spese di giudizio integralmente compensate.

Tutto ciò premesso,

#### LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'articolo 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica;  
favorevole sulla regolarità contabile;  
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

#### PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per le motivazioni indicate in narrativa che qui si richiamano per fare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e delle decisioni assunte:

- 1) di stabilire, a titolo transattivo, che i soggetti proprietari delle aree di cui al terzo e quarto capoverso delle premesse (e precisamente la Città per le aree individuate con le lettere "A" e ATC per le aree individuate con le lettere "B" dell'allegato 1) effettuino cessioni di quote di comproprietà delle aree stesse, fra loro ed a favore del Demanio, con espressa rinuncia, da parte degli stessi Enti proprietari delle aree, a far valere, nei confronti degli Enti cessionari ed eventuali loro aventi causa, qualsiasi diritto e/o pretesa sugli immobili trasferiti e su quanto ivi insistente. In tal modo, a ciascun Ente costruttore, o suo avente causa, viene attribuita la piena proprietà degli immobili di edilizia residenziale pubblica costruiti su ogni area, o pervenuti per trasferimento dal costruttore medesimo. Le cessioni in questione, per gli immobili già venduti in precedenza dall'Ente costruttore, avranno gli effetti sananti previsti dalla legge;
- 2) di approvare che al proprietario dell'area, che ha effettuato le predette cessioni, sia riconosciuta, quale corrispettivo, una somma pari al 18% del valore degli alloggi ed altre unità, di cui l'acquirente dell'area stessa è diventato pieno proprietario in forza dell'atto di cui al punto precedente. Detto valore andrà calcolato secondo i parametri stabiliti per gli immobili di Edilizia Residenziale Pubblica dalla Legge n. 560/1993, comma 10, e successive modifiche ed integrazioni, indipendentemente dal prezzo di alienazione dell'alloggio applicato dall'Ente proprietario;
- 3) di prendere atto che il corrispettivo di cui sopra spettante alla Città è accollato all'ATC anche per quanto riguarda gli alloggi ed altre unità di proprietà del Demanio o trasferite dallo stesso. Infatti, il ricavato della vendita di tali immobili è stato devoluto (per le unità già vendute) o verrà devoluto (per quelle ancora da vendere) dal Demanio all'ATC medesima;
- 4) di stabilire che il conguaglio dovuto da ATC alla Città, a fronte delle reciproche cessioni di aree di cui al precedente punto 1), non verrà corrisposto in sede di stipulazione dell'atto in questione ma costituirà credito della Città ed entrerà a far parte della definizione delle somme dovute reciprocamente dai due Enti, relative alla gestione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica di cui alla convenzione Segretario Generale dottor Repice, repertorio APA n. 3770 in data 26 gennaio 2010.

Si autorizza sin d'ora il rappresentante legale della Città che interverrà all'atto di cui al

- precedente punto 1) a rinunciare all'iscrizione di ipoteca legale sul credito predetto;
- 5) di stabilire altresì che le spese afferenti l'atto (in particolare imposta di bollo, imposte di registro, ipotecarie e catastali) verranno ripartite al cinquanta per cento fra Comune ed ATC, mentre l'onorario del notaio, al quale verrà affidato il rogito dell'atto di cui al precedente punto 1), sarà a carico di ATC. Le spese accollate al Comune verranno sostenute dalla competente Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie - Area Edilizia Residenziale Pubblica della Città;
  - 6) di rinviare a successivi provvedimenti della Giunta Comunale e dei dirigenti competenti la migliore definizione degli aspetti giuridici e contrattuali, tecnico-operativi, catastali, contabili, fiscali e quant'altro necessario per la stipulazione dell'atto;
  - 7) di approvare la conciliazione della controversia pendente avanti il Tribunale di Torino - Sez. I - R.G. n. 6082/2014, Giudice dottor Rizzi, alle seguenti condizioni - da far riportare nell'atto di conciliazione - che rappresentano i principi condivisi, in precedenza indicati, per la transazione da applicare a tutte le altre fattispecie immobiliari analoghe;
    - la Città di Torino e l'ATC si impegnano a comparire, avanti il Notaio incaricato della compravendita dal Signor C. G., entro 60 giorni dall'atto di conciliazione, per cedere la proprietà "ognuno per il diritto di spettanza" e cioè la Città per il trasferimento della proprietà dell'alloggio (acquisita dal Demanio in forza di verbale prot. n. 2009/3077/F-TO del 24 febbraio 2009) e ATC, per il trasferimento di quota di comproprietà del suolo;
    - la vendita dell'alloggio avverrà al prezzo di miglior favore previsto dalla legge per i profughi; detta somma verrà incamerata dalla Città. ATC maturerà un credito per la vendita del terreno, da calcolarsi con il criterio di cui al precedente punto 2) e da far valere nei confronti della Città nei rapporti di dare/avere di cui all'atto del precedente punto 1); più precisamente: la Città riconosce ad ATC, proprietaria dell'area su cui insiste l'alloggio del signor C. G., una somma pari al 18% del valore dell'immobile compravenduto. Il valore di quest'ultimo è concordemente individuato in quello previsto ordinariamente per gli immobili di Edilizia Residenziale Pubblica dalla Legge n. 560/1993 e s.m.i. comma 10 indipendentemente dal prezzo di alienazione applicato all'avente titolo;
    - spese di giudizio integralmente compensate;
  - 8) di attestare che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 2 - n. );
  - 9) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4 comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

LA VICESINDACO  
E ASSESSORA ALLA SALUTE,  
POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE  
F.to Tisi

L'ASSESSORE AL BILANCIO,  
TRIBUTI, PERSONALE, PATRIMONIO,  
DECENTRAMENTO  
F.to Passoni

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRIGENTE SERVIZIO  
CONVENZIONIE CONTRATTI  
F.to Fonseca

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

per LA DIRETTRICE FINANZIARIA  
La Dirigente Delegata  
F.to Gaidano

---

Il Presidente pone in votazione il provvedimento comprensivo degli emendamenti approvati nella presente seduta.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento.

Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:

Ambrogio Paola, Berthier Ferdinando, Curto Michele, il Vicepresidente Vicario D'Amico Angelo, il Sindaco Fassino Piero, Furnari Raffaella, Liardo Enzo, Lospinuso Rocco, Magliano Silvio, Ricca Fabrizio, Sbriglio Giuseppe, Trombotto Maurizio

PRESENTI 27

VOTANTI 27

**FAVOREVOLI 27:**

Altamura Alessandro, Alunno Guido Maria, Araldi Andrea, Bertola Vittorio, Carbonero Roberto, Carretta Domenico, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, Cervetti Barbara Ingrid, il Vicepresidente Cuntrò Gioacchino, Ferraris Giovanni Maria, Genisio Domenica, Greco Lucchina Paolo, La Ganga Giuseppe, Laterza Vincenzo, Levi-Montalcini Piera, Marrone Maurizio, Muzzarelli Marco, Nomis Fosca, Onofri Laura, Paolino Michele, il Presidente Porcino Giovanni, Scanderebech Federica, Troiano Dario, Tronzano Andrea, Ventura Giovanni, Viale Silvio

Il Presidente dichiara approvato il provvedimento nel testo quale sopra emendato.

Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge.

Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:

Ambrogio Paola, Berthier Ferdinando, Curto Michele, il Vicepresidente Vicario D'Amico Angelo, il Sindaco Fassino Piero, Furnari Raffaella, Liardo Enzo, Lospinuso Rocco, Magliano Silvio, Ricca Fabrizio, Sbriglio Giuseppe, Trombotto Maurizio

**PRESENTI 27**

**VOTANTI 27**

**FAVOREVOLI 27:**

Altamura Alessandro, Alunno Guido Maria, Araldi Andrea, Bertola Vittorio, Carbonero Roberto, Carretta Domenico, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, Cervetti Barbara Ingrid, il Vicepresidente Cuntrò Gioacchino, Ferraris Giovanni Maria, Genisio Domenica, Greco Lucchina Paolo, La Ganga Giuseppe, Laterza Vincenzo, Levi-Montalcini Piera, Marrone Maurizio, Muzzarelli Marco, Nomis Fosca, Onofri Laura, Paolino Michele, il Presidente Porcino Giovanni, Scanderebech Federica, Troiano Dario, Tronzano Andrea, Ventura Giovanni, Viale Silvio

Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento.

---

Sono allegati al presente provvedimento i seguenti:

allegato 1 - allegato 2.

---

2016 01283/104

11

In originale firmato:

IL SEGRETARIO

Penasso

IL PRESIDENTE

Cuntrò

---